

Capitolato speciale d'appalto

Procedura aperta per l'affidamento della “Fornitura e messa a dimora di alberi sul territorio del Comune di Napoli”, mediante la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 1 – Oggetto dell’ appalto, importo e suddivisione in lotti.....	4
Art. 2 – Durata dell’accordo quadro.....	6
Art. 3 – Modifiche del contratto in fase di esecuzione.....	7
Art. 4 – Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro.....	7
Art. 5 – Garanzia definitiva e polizza assicurativa.....	8
5.1 Garanzia definitiva.....	8
5.2 Polizza assicurativa.....	9
Art. 6 – Requisiti per l’esecuzione dell’Accordo Quadro.....	10
6.1 Criteri Ambientali Minimi Obbligatori.....	10
Art. 7 – Esecuzione dell’ accordo quadro.....	10
7.1 Contratti attuativi.....	10
7.2 Obblighi dell’Appaltatore prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni.....	11
7.3 Responsabile dell’Accordo e Direttore Tecnico.....	12
Art. 8 – Sospensioni e proroghe.....	13
Art. 9 – Variazioni dei singoli contratti applicativi.....	14
Art. 10 – Ultimazione delle prestazioni dei singoli contratti applicativi.....	14
Art. 11 – Contabilizzazione delle prestazioni.....	14
Art. 12 – Verifica di conformità dei singoli contratti applicativi.....	16
Art. 13 – Penali.....	16
Art. 14– Subappalto.....	17
Art. 15 – Pagamenti.....	17
Art. 16 – Revisione dei prezzi.....	19
Art. 17 – Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale d'appalto.....	19
Art. 18 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto.....	20
18.1 “Protocollo di Legalità”	20
18.2 Protocollo di Intesa.....	20
18.3 Patto di Integrità.....	20
18.4 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.....	20
18.5 Regolarità tributaria nei confronti dell’amministrazione comunale.....	21
Art. 19 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.....	21
Art. 20 – Accordo bonario.....	23
Art. 21 – Definizione delle controversie.....	23
Art. 22 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	23

Art. 23 – Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi.....	24
Art. 24 – Recesso dal contratto.....	26
Art. 25 – Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore.....	26
Art. 26 – Gestione dei rifiuti e tutela dell’ambiente.....	28
26.1 Tracciabilità dei rifiuti e trasmissione della documentazione.....	28
Art. 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	30
Art. 28 – Spese contrattuali, imposte, tasse.....	30
Art. 29 – Trattamento dei dati personali.....	31

Amministrazione Aggiudicatrice

Denominazione: Comune di Napoli - Servizio Verde Pubblico

Indirizzo: Salita Pontecorvo, 72, c.a.p. 80135 - Napoli

Sito Internet: www.comune.napoli.it

PEC: verde.citta@pec.comune.napoli.it

Responsabile Unico del Progetto: dott.ssa Teresa Bastia, dirigente del Servizio Verde Pubblico, Salita Pontecorvo, 72, c.a.p. 80135 - Napoli, teresa.bastia@comune.napoli.it.

Finanziamento: fondi di bilancio comunale

Art. 1 – Oggetto dell' appalto, importo e suddivisione in lotti

Il presente capitolato riguarda l'affidamento della *"Fornitura e messa a dimora di alberi e arbusti sul territorio del Comune di Napoli"*, mediante la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgvo 36/2023 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. (di seguito "Codice").

Il presente capitolato disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del Codice, le regole relative alle forniture da affidare durante la sua validità, la tipologia di prestazioni affidabili, la durata dell'accordo quadro, il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato, e le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali.

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto l'affidamento unitario garantisce uniformità delle caratteristiche biometriche delle piante oggetto di fornitura, omogeneità degli standard qualitativi e manutentivi, univocità delle responsabilità contrattuali e maggiore efficienza nella gestione e nel controllo delle prestazioni.

La fornitura in oggetto è conforme, per quanto applicabili, alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei *Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde* di cui al D.M. del 10/03/2020.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è di **€ 770.000,00**, oltre IVA.

Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze, prodotte nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n.81/08, sono stati valutati pari a € 0,00.

Con ciò s'intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato DUVRI - documento unico di valutazione del rischio di interferenza.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 160.468,00 (20,84% dell'importo a base d'asta) stimati sulla base di un computo metrico tipo (allegato 1) redatto considerando gli interventi che si presume saranno necessari, sulla base delle alberature presenti e sugli interventi eseguiti negli anni precedenti.

L'importo complessivo dell'appalto sopra indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e l'Amministrazione non è obbligata ad ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detti importi.

La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi di ciascun Accordo Quadro e saranno pagate solo le prestazioni specificamente richieste ed effettivamente sostenute.

L'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Napoli nei confronti dell'aggiudicatario in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione della fornitura e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo di un quantitativo minimo predefinito di interventi, e, pertanto, l'operatore economico non potrà vantare alcunché nel caso in cui nell'arco della durata dell'accordo non dovesse essere emesso alcun ordinativo.

Con la conclusione dell'accordo, l'aggiudicatario è obbligato ad effettuare le forniture che successivamente saranno richieste ai sensi del presente appalto, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate attraverso appositi atti negoziali (contratti attuativi) nella forma disciplinata nel seguito del presente capitolato.

L'importo complessivo dell'appalto rappresenta, quindi, la sommatoria dei singoli contratti applicativi che potranno essere stipulati in virtù dell'accordo quadro e costituisce l'importo massimo spendibile nel periodo di durata dell'accordo quadro da parte dell'Ente.

Il costo complessivo dell'appalto è finanziato dal bilancio comunale.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte della ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

L'Elenco Prezzi posto a base di gara del presente Appalto è tratto dal "*Prezzario Informativo Opere a Verde, Servizi e Forniture 2026*" di Assoverde e dal "*PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2026*", approvato dalla Giunta Regionale della Campania con propria Deliberazione n. 14 del 29 Gennaio 2026.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari facenti parte del suddetto prezzario posto a base di gara.

Il **prezzo unitario contrattuale**, è ottenuto, per ogni articolo dell'elenco prezzi, applicando al "prezzo unitario" il ribasso percentuale offerto.

I prezzi unitari, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Nella eventualità che alcune voci di forniture/lavorazioni non siano presenti nel prezzario

sopraindicato, saranno contabilizzati, secondo quanto prescritto, secondo le modalità previste dall'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 7 marzo 2018, n. 49.

Si farà riferimento al *Prezzario Informativo Opere a Verde, Servizi e Forniture Edizione 2026 Assoverde* e dal *"PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2026"*, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con propria Deliberazione n. 14 del 29 Gennaio 2026.

Art. 2 – Durata dell'accordo quadro

La durata dell'accordo quadro è di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Napoli potrà affidare-le singole forniture mediante i necessari contratti applicativi.

L'Accordo Quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati complessivamente sottoscritti contratti applicativi e/o atti aggiuntivi ai contratti applicativi tali da esaurire il relativo importo massimo.

Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro l'ente si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso o a qualsiasi altro titolo.

Le condizioni previste nell'Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli contratti e/o ordinativi affidati prima dello spirare del termine di cui al primo comma dell'articolo, anche qualora la materiale esecuzione degli interventi oggetto di detti atti negoziali dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando i prezzi e le condizioni contrattuali pattuiti.

La Stazione Appaltante, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario, si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice, attesa la stagionalità delle operazioni di potatura.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17 comma 9 del Codice, cioè quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso il Direttore

dell'Esecuzione del Contratto (DEC) provvede in via d'urgenza su autorizzazione del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e del Dirigente del Servizio Verde Pubblico, e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio degli interventi, nonché gli interventi da iniziare immediatamente.

In caso di esecuzione anticipata del contratto, per data di decorrenza, ai fini della durata dell'appalto, si intende quella di sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata del contratto.

Le disposizioni sull'avvio dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza si applicano anche alle consegne dei singoli *Ordini di servizio/Lettere d'Ordine*.

Art. 3 – Modifiche del contratto in fase di esecuzione

La Stazione Appaltante non prevede opzioni di rinnovo, opzione di proroga, affidamento di servizi/forniture analoghi o modifiche quantitative delle prestazioni ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 (quinto d'obbligo).

Eventuali modifiche del contratto potranno essere disposte esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, qualora ne ricorrano i presupposti.

Ai sensi dell'ALLEGATO II.14 - Art. 5 comma 9 del Codice, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporre modifiche di dettaglio non comportanti modifiche alla natura del contratto in aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Art. 4 – Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro

Le principali prestazioni oggetto dell'appalto sono la fornitura di alberi e le attività di messa a dimora. Potranno essere richiesti anche interventi di rimozione di piccoli alberi e relativa estirpazione di ceppaie.

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni di cui al Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato speciale d'appalto, attenendosi alle disposizioni che il DEC vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all'Assuntore.

Le forniture oggetto dell'appalto interesseranno strade, scuole, impianti sportivi, cimiteri, aree patrimoniali e altre aree a verde sull'intero territorio cittadino.

Le forniture oggetto dell'appalto sono identificate dal codice **CPV: 03452000-3 "Alberi"**.

Sono compresi nel presente Accordo Quadro le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto e/o ordine di servizio relativo al singolo intervento, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente CSA nonché quelle indicate nella singola Lettera d'ordine.

Per l'esecuzione, sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative norme CEI ed UNI, l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai luoghi

nei quali sono previsti gli interventi di cui al presente Accordo Quadro.

Art. 5 – Garanzia definitiva e polizza assicurativa

5.1 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, di importo pari al 2 per cento dell'importo dell'Accordo Quadro.

L'importo della garanzia definitiva da prestare all'atto della stipula dei singoli contratti attuativi è pari al 10% dell'importo del contratto attuativo. Restano fermi:

- gli aumenti di percentuale di cui al comma 2 dell'art. 117 del Codice;
- le riduzioni percentuali di cui all'art. 106 comma 8 del Codice, richiamate dall'art. 117.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Qualora, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice, attesa la stagionalità delle operazioni di messa a dimora degli alberi, e ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, se sussistono ragioni d'urgenza, venga richiesto l'avvio anticipato della prestazione nelle more della sottoscrizione del contratto, l'Affidatario è tenuto a presentare la garanzia definitiva all'avvio della prestazione, formalizzato con apposito verbale di inizio dell'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante,

che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

5.2 Polizza assicurativa

L'affidatario è tenuto, prima dell'avvio delle prestazioni, a costituire e consegnare alla stazione appaltante una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che tenga indenne l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con un massimale che deve essere almeno pari a euro 1.000.000,00 (per sinistro) a copertura di eventuali danni a persone, cose e infrastrutture derivanti dall'esecuzione della fornitura, inclusi trasporto, consegna e messa a dimora degli alberi. La polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dell'esecuzione del contratto e dei collaudatori in corso d'opera. Tale polizza assicurativa deve essere mantenuta attiva per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 117 comma 12 del Codice, *"Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze"*.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio/ certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 6 – Requisiti per l'esecuzione dell'Accordo Quadro

6.1 Criteri Ambientali Minimi Obbligatori

Tutte le forniture oggetto della presente procedura rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) relativi al *Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde* approvati con D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n. 63 del 10 marzo 2020 (in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020) ed in particolare dei *Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico - materiale florovivaistico* di cui alla lettera F del PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE approvato con il citato DM.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nell'allegato al decreto, ove applicabili alla specifica tipologia di prodotto fornito.

Art. 7 – Esecuzione dell' accordo quadro

7.1 Contratti attuativi

L'Accordo Quadro è stipulato in modalità elettronica con atto pubblico amministrativo a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

L'esecuzione avverrà attraverso la sottoscrizione, mediante scrittura privata semplice, di singoli contratti attuativi (o applicativi o esecutivi) nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze.

Tutti gli oneri contrattuali saranno a carico dell'operatore economico.

L'affidamento dei singoli contratti attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico Operatore Economico, di norma, secondo la procedura di seguito descritta.

L'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante Lettere d'ordine sottoscritte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e /o dal R.U.P. e redatte sulla base delle condizioni generali già fissate nell'Accordo Quadro ed in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della percentuale di ribasso offerta in sede di gara, sentito, se necessario e senza oneri per la Stazione Appaltante, anche l'Appaltatore per la definizione di dettaglio delle modalità operative o delle condizioni specifiche di esecuzione.

Le Lettere d'ordine saranno trasmesse all'operatore economico a mezzo pec.

L'operatore economico è tenuto a sottoscriverle per accettazione e a ritrasmetterle alla stazione appaltante a mezzo pec entro due giorni dalla data di invio.

La mancata accettazione entro il termine indicato verrà ritenuta grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e la stazione appaltante potrà procedere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del presente CSA alla risoluzione dell'Accordo Quadro e allo scorrimento della graduatoria.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese necessarie alla repertoriazione dei singoli contratti applicativi.

Le Lettere d'ordine dovranno contenere l'oggetto, una descrizione dettagliata della fornitura, i luoghi di svolgimento, il tempo massimo per l'esecuzione e i relativi importi.

Potranno essere oggetto dei contratti attuativi tutte le prestazioni elencate e specificate nel presente Capitolato speciale d'appalto e nei suoi Allegati.

Le lettere d'ordine potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle prestazioni previste;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- DUVRI contenenti precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni; in particolare potrà essere richiesta l'integrazione e/o la modifica del POS;
- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionali delle strutture (es. attività di ufficio e didattiche) durante le forniture.

Per l'esecuzione di ciascun contratto attuativo dell'Accordo Quadro la stazione appaltante potrà nominare un distinto Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto è demandato il compito di effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei singoli contratti, al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione a regola d'arte delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali.

Le forniture comprenderanno ogni opera e attività necessarie per garantire l'esecuzione completa e a regola d'arte dell'intervento, anche se non espressamente richiamate nella Lettera d'ordine e/o nella documentazione fornita dalla Stazione Appaltante.

L'Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendosi la responsabilità in merito alla corretta realizzazione della fornitura.

Restano comunque demandati all'Assuntore l'obbligo e la responsabilità di soddisfare integralmente tutte le prescrizioni applicabili agli interventi affidati, cautelando la Stazione Appaltante da eventuali omissioni di dispositivi, forniture, opere ed adempimenti essenziali per l'esecuzione a regola d'arte e/o la completa conformità normativa degli interventi realizzati.

Sarà a carico dell'Appaltatore mettere a disposizione della Stazione Appaltante, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, un veicolo per effettuare sopralluoghi nelle zone oggetto dell'appalto di volta in volta individuate dal Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e/o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

7.2 Obblighi dell'Appaltatore prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni

Prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni di ciascun contratto applicativo l'Appaltatore deve consegnare al DEC la seguente documentazione:

- a. dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle

varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (*tale documentazione è prevista dall'art.90 co.9 lett. b) del Decreto Lgs. n.81/2008 e può essere sostituita, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorni e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI dello stesso Decreto, dal D.U.R.C. che, ai sensi del Decreto n.69/2013, deve essere acquisito/posseduto dalla SA nei termini previsti dall'art.31 co5 del citato Decreto n.69/2013 e della dichiarazione di cui al successivo punto*);

- b. un piano operativo di sicurezza (POS) , di cui al successivo art. 19, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni;
- c. elenco nominativo dei lavoratori e dei macchinari che verranno impiegati nell'esecuzione del contratto attuativo;
- d. la polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi di cui al paragrafo 5.

7.3 Responsabile dell'Accordo e Direttore Tecnico

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Servizio Verde Pubblico, prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, il nominativo e le generalità del Direttore Tecnico d'Impresa e del Direttore Tecnico di Cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico d'impresa dell'Appaltatore o da altro tecnico, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il Direttore Tecnico di cantiere avrà poteri decisionali per trattare e concordare con il DEC le azioni tecniche inerenti lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo.

Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarà richiesto dal DEC.

L'Aggiudicatario ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del RUP, entro la giornata successiva all'avviso.

Art. 8 – Sospensioni e proroghe

Ai sensi dell'art. 121 del Codice, quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che le forniture procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, redigendo apposito verbale, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Alle sospensioni si applicano le previsioni dell'art. 121 del Codice e dell'art. 8 dell'Allegato II.14 del Codice.

L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare la fornitura nel termine stabilito nel contratto applicativo, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine stabilito.

Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il DEC.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio della fornitura, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DEC, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del contratto.

L'impresa non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle attività con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il COMUNE DI NAPOLI – Servizio Verde Pubblico. La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle anzidette attività per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell'impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 5 giorni intimatogli dal COMUNE DI NAPOLI – Servizio Verde Pubblico, inviatagli a mezzo pec, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal ricevimento della pec. In detta ipotesi restano a carico dell'impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 9 – Variazioni dei singoli contratti applicativi

La Stazione Appaltante non prevede opzioni di rinnovo, proroga tecnica, affidamento di servizi/forniture analoghi o modifiche quantitative delle prestazioni ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 (quinto d'obbligo).

Eventuali modifiche del contratto potranno essere disposte esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, qualora ne ricorrano i presupposti.

Ai sensi dell'ALLEGATO II.14 - Art. 5 comma 9 del Codice, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporre modifiche di dettaglio non comportanti modifiche alla natura del contratto in aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Art. 10 – Ultimazione delle prestazioni dei singoli contratti applicativi

Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti da ciascun contratto applicativo, si darà atto mediante apposito verbale di ultimazione delle prestazioni.

Dell'avvenuta esecuzione di tutte le prestazioni commissionate in forza del presente Accordo, si darà atto mediante "verbale di ultimazione generale".

Art. 11 – Contabilizzazione delle prestazioni

Le prestazioni saranno contabilizzate a misura, applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali, come definiti all'art. 1 del presente capitolato.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere rispetto alla Lettera d'ordine, se non saranno stati preventivamente autorizzati dal DEC.

Nel corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato, nel Disciplinare tecnico e secondo quanto indicato nella Lettera d'ordine.

Nei prezzi unitari contrattuali sono tra l'altro **compresi e compensati** i lavori, le prestazioni e gli oneri di seguito indicati:

- tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente Accordo e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non

specificati, si rendano necessari per dare gli interventi oggetto dei singoli atti negoziali completi e a regola d'arte;

- gli oneri di carico e trasporto in apposito centro di smaltimento e/o recupero dei residui e dei rifiuti vegetali derivanti dalle attività;
- tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all'avanzamento degli interventi dovuti alla presenza di esercizio delle attività nelle aree interessate dall'accordo, e dall'esecuzione per fasi degli interventi, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell'esercizio delle predette attività. Pertanto, l'operatore economico, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara che nella formulazione del ribasso d'asta ha tenuto conto dei predetti oneri;
- tutti gli "oneri della sicurezza" necessari a garantire la sicurezza aziendale, i quali sono intrinsecamente connessi alle varie attività e compresi nei prezzi unitari dell'elenco prezzi.

In materia di apprestamenti ed attrezzature, tutti gli oneri a carico dell'operatore economico si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall'applicazione del ribasso offerto. Pertanto, nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'operatore economico, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole prestazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'operatore economico, le opere provvisorie e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze di ogni tipo e natura, messa in esercizio, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare le forniture a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall'operatività nelle aree interessate dall'esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dagli interventi, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente Accordo.

Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole prestazioni in ogni loro parte e nei termini assegnati.

L'operatore economico non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente Accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di intervento, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione degli interventi o disposti insindacabilmente dalla Direttore dell'esecuzione per la migliore riuscita degli interventi stessi.

Art. 12 – Verifica di conformità dei singoli contratti applicativi

Ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14 al Codice, i singoli contratti applicativi affidati in esecuzione del presente Accordo sono soggetti a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto delle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità è conclusa entro sei mesi dall'ultimazione della prestazione.

Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall'omessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato.

Il Certificato di verifica di conformità è emesso dal direttore dell'esecuzione ed è confermato dal responsabile unico di progetto.

Ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'art. 37 dell'Allegato II.14 al Codice, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del Codice, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dell'esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione della prestazione.

Art. 13 – Penali

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali viene applicata una penale compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del contratto attuativo per ogni giorno di ritardo.

La penale suddetta trova, quindi, applicazione in caso di ritardo:

- a) nell'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni rispetto al termine stabilito nella Lettera d'Ordine, nella misura dell'1,5 per mille;
- b) nell'inizio della fornitura rispetto alla data fissata dal DEC nella Lettera d'Ordine, nella misura dell'1,0 per mille;
- c) nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC, nella misura dell'1,0 per mille;
- d) nel rispetto dei termini imposti dal DEC per il ripristino delle forniture non accettabili, nella misura

dell'1,0 per mille;

La penale di cui alle lettere c) è applicata all'importo delle attività ancora da eseguire.

La penale di cui alla lettera d) è applicata all'importo delle attività di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.

In tal caso trova applicazione, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Tutte le penali di cui sopra presente articolo sono contabilizzate in detrazione dal DEC ed applicate in occasione del pagamento degli importi dovuti per l'esecuzione del relativo contratto applicativo. Qualora ciò non sia possibile si provvederà all'escussione parziale della cauzione.

L'applicazione delle penali per tre volte nel corso della durata dell'accordo comporta la risoluzione del contratto come indicato nel prosieguo del presente Capitolato.

Art. 14– Subappalto

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che:

- tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovranno essere inserite apposite clausole di rispetto del Protocollo di Legalità, del Patto di integrità e del Protocollo di Intesa, di cui al successivo art. 30.

Ai sensi dell'art. 2 lettera f del Protocollo di Legalità di cui all'art. 30.1, non sarà autorizzato il subappalto a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Art. 15 – Pagamenti

Per i singoli contratti attuativi è prevista l'anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023, fermo restando che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma degli interventi, come previsto dal medesimo art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Si precisa che l'anticipazione è prevista solo dopo che è stato firmato un singolo Contratto Attuativo e in relazione unicamente all'importo del singolo Contratto Attuativo.

Per ciascun contratto attuativo il pagamento delle prestazioni sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

a) il corrispettivo relativo alla fornitura e posa in opera delle alberature sarà corrisposto a seguito dell'ultimazione delle relative prestazioni e alla verifica, con esito positivo, della regolare esecuzione delle attività, così come risultante da apposito verbale, redatto dal DEC in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale in parola dovrà essere redatto entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni di fornitura e posa in opera e la liquidazione di quanto accertato sarà effettuata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla sua emissione.

b) il corrispettivo relativo alla manutenzione post-trapianto, previsto come specifica voce del computo metrico estimativo del contratto attuativo, sarà corrisposto:

- nella misura del 50% al termine del primo anno successivo all'ultimazione delle prestazioni di fornitura e posa in opera, previo accertamento della regolare esecuzione delle attività manutentive previste per tale periodo, così come risultante da apposito verbale, redatto dal DEC in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale in parola dovrà essere redatto entro 30 giorni dal compimento del primo anno di manutenzione e la liquidazione di quanto accertato sarà effettuata nel termine di trenta giorni decorrenti dalla sua emissione;
- nella misura del restante 50% al termine del secondo anno successivo all'ultimazione delle prestazioni di fornitura e posa in opera, previo accertamento della regolare esecuzione delle attività manutentive previste per tale periodo e a seguito dell'emissione, con esito positivo, del Certificato di Verifica di Conformità o di Regolare Esecuzione del contratto attuativo, nei termini di cui all'art. 12 del presente CSA, dell'art. 116 del Codice e degli artt. 36 e 37 dell'Allegato II.14 al Codice. La liquidazione di quanto accertato sarà effettuata nel termine di trenta giorni decorrenti dall'emissione del Certificato di Verifica di Conformità o di Regolare Esecuzione.

Qualora gli esiti delle verifiche evidenzino prestazioni incomplete o non conformi, la Stazione Appaltante potrà sospendere il pagamento della relativa quota fino all'avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali.

In occasione delle verifiche relative alla fornitura e posa in opera e alle attività di manutenzione post-trapianto, l'Appaltatore può formulare osservazioni e contestazioni che saranno riportate nei relativi verbali ed esaminate dal RUP ai fini delle conseguenti determinazioni.

Ogni singolo pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, attraverso strumenti informatici,

del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità nei riguardi dell'operatore economico nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura emessa in conformità al credito risultante dai verbali di cui al terzo capoverso del presente articolo.

L'assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei singoli successivi atti negoziali, in osservanza della vigente normativa.

In caso di ATI la mandataria deve emettere fattura in favore della stazione appaltante per l'intero importo dovuto, anche relativo a quote di spettanza delle mandanti; il pagamento dell'importo complessivo è effettuato in favore della sola mandataria, sulla quale grava l'obbligo di redistribuzione interna alle imprese facenti parte del raggruppamento.

Art. 16 – Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Si rimanda integralmente a quanto previsto all'art. 3.2 del Disciplinare di gara.

Art. 17 – Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale d'appalto

In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell'ordine di servizio dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'appalto è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione al DEC.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 18 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La stipula del contratto è subordinata, all'acquisizione delle informative antimafia previste dall'art. 2 del protocollo di Legalità ai sensi dell'art.10 del DPR 252/98 ed alle verifiche previste dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario, e con esso i suoi aventi causa, per effetto della presentazione della propria offerta, resta impegnato al rispetto dei seguenti patti e protocolli, nonché – per quanto applicabile – al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli.

18.1 “Protocollo di Legalità”

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “**Protocollo di Legalità**” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Sia la stazione appaltante che l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi alle clausole di cui agli articoli 2 e 8 del citato Protocollo di Legalità integralmente riportate nel Disciplinare di Gara, di cui sono parte integrante e sostanziale. Le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nei contratti per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

18.2 Protocollo di Intesa

La Giunta Comunale ha approvato, con Deliberazione n. 270 dell'8/07/2024, poi modificata con D.G.C. 396 del 03/10/2024, pubblicata e prelevabile sul sito Web del Comune di Napoli al link <https://www.comune.napoli.it/deliberazioni-giuntacomunale>, lo schema avente ad oggetto il “**Protocollo di Intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli**” tra il Comune di Napoli e le Organizzazioni Sindacali.

Gli impegni e le clausole previsti dall'Art. 5 del Protocollo di Intesa, ai quali l'aggiudicatario è tenuto a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel Disciplinare di gara, di cui sono parte integrante e sostanziale, e verranno inseriti nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritti dall'aggiudicatario.

18.3 Patto di Integrità

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 522 del 21.12.2023 è stato approvato il nuovo Schema di “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e presentato dal concorrente nella “**Documentazione Amministrativa**” e costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto.

18.4 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai

principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, integrato e modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 1° marzo 2024, ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile al seguente link <https://www.comune.napoli.it/codicedisciplinare> nella sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Codice disciplinare e codice di comportamento del sito istituzionale del Comune di Napoli, le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 19 comma 7 di detto codice.

18.5 Regolarità tributaria nei confronti dell'amministrazione comunale

Il Comune di Napoli nel Documento Unico di Programmazione - Sezione Operativa ha determinato che *"si conferma la necessità di erogare alcuni servizi e/o prestazioni, nonché di instaurare rapporti, esclusivamente nei casi in cui vi sia la regolarità tributaria nei confronti dell'Amministrazione Comunale, mantenendo l'approccio inaugurato oltre 10 anni fa attraverso le verifiche attivate nel cd Programma 100"*.

Il DUP è pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it.

Pertanto, l'aggiudicazione e la stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi è subordinata alla verifica dei pagamenti dei tributi locali da parte dell'operatore economico.

Art. 19 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'operatore economico è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.

L'operatore economico e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'articolo 90, c.9, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, a fornire al DEC l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

La stazione appaltante fornisce all'operatore economico prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti" (DUVRI), recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente

derivare dall'esecuzione dell'accordo.

Il soggetto presso il quale sarà eseguito il singolo contratto applicativo del presente accordo, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti relativi al singolo contratto applicativo.

L'operatore economico si impegna a presentare al RUP, tassativamente prima dell'avvio delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo, il "**Piano Operativo di Sicurezza**" (P.O.S.) redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i cui contenuti minimi sono definiti nell'allegato XV dello stesso D. Lgs., che contiene le notizie con riferimento allo specifico cantiere, l'analisi e la valutazione dei rischi nonché le misure adottate per l'applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione di infortuni durante l'esecuzione delle attività presso i luoghi di lavoro, redatto dall'operatore economico previa effettuazione di sopralluoghi tecnici, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il citato POS dovrà essere sempre aggiornato soprattutto in merito all'elenco del personale che si intende impiegare durante lo svolgimento della fornitura (completo di tutti gli attestati di formazione e nomine) nonché in merito all'elenco di tutti i mezzi d'opera che si intende utilizzare corredati della documentazione e certificazione. Il personale occupato dall'operatore economico o dal subappaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'operatore economico assume in proprio la responsabilità del personale addetto alle prestazioni comprese nei singoli contratti, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e delle altre norme in materia di prevenzione antinfortunistica, sollevando il Committente da ogni responsabilità.

L'operatore economico è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgvo n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese

impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'Appaltatore garantisce che le attività, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 20 – Accordo bonario

Si applica l'art. 211 del Codice.

Art. 21 – Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Art. 22 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'accordo quadro, e in particolare:

- a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il *Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti* (settore contrattuale: A- AGRICOLTURA; codice: A011), e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, oppure un Contratto Nazionale differente, ma che, in quanto equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- e) è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi

dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), del Codice.

Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii..

La violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste all'art. 55 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii...

In ogni momento il DEC e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

Art. 23 – Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi

L'Amministrazione, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i contratti attuativi, ex art. 1456 c.c. (**clausola risolutiva espressa**), nei casi di seguito specificati:

- nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 01/08/2007 tra Il Comune di Napoli e il Prefetto di Napoli e recepito con delibera di G.C. n. 3202 del 05/10/2007;
- raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'operatore economico;
- qualora durante l'esecuzione dell'appalto, vengano meno le condizioni richieste per la partecipazione alla procedura di gara a norma del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o si dimostri che, in fase di appalto, siano state rese false dichiarazioni;
- qualora la Società aggiudicataria violi gli obblighi derivanti dal DPR 62/2013;
- cessione, da parte dell'operatore economico, dell'Accordo quadro o di singoli Contratti applicativi,

salvo i casi previsti dal Codice;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;
- grave negligenza reiterata e gravi violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- inadempienza, da parte dell'operatore economico, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- ogni altro inadempimento che renda impossibili la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art 1453 del Codice civile;
- applicazione delle penali per tre volte nel corso della durata dell'Accordo;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nella documentazione di gara.

Il direttore dell'esecuzione quando accerta un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#). All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, che legittimi anche la risoluzione dei contratti applicativi in corso di esecuzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi contratti applicativi basati sul medesimo Accordo.

Contestualmente alla risoluzione del Contratto, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro la stazione appaltante, si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore residuo stimato, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l'affidamento dello stesso scorrendo progressivamente la graduatoria della

gara, ai sensi del D. Lgs n. 36/2023.

Art. 24 – Recesso dal contratto

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro e dai contratti attuativi in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

Si applica quanto previsto dall'articolo 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 25 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere gli interventi in cantiere per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le prestazioni a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti.

È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente.

Oltre agli oneri generali prescritti dalle norme vigenti sui contratti pubblici e a quelli particolari inerenti le singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, saranno a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:

- a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere quali:
- comunicazione al settore Polizia Locale, prima dell'inizio delle attività, dell'occupazione del suolo pubblico;
 - le maestranze, la fornitura, la posa e il ritiro della segnaletica verticale di divieto di sosta (art. 6 comma 4, lettera f del codice della strada). Il divieto di sosta deve essere reso noto non meno di quarantotto ore prima con il prescritto segnale;
 - protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
 - passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
 - baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari;
 - allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopradetti servizi;
 - la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
 - l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;

- l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
- b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle prestazioni appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di attività da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale;
- c) La dotazione dei propri dipendenti, impegnati nel cantiere, di tessere di riconoscimento, corredate di fotografie, indicanti anche la data di assunzione. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici;
- d) La fornitura, a conclusione degli interventi realizzati in un sito, di un report degli interventi realizzati, con documentazione fotografica pre e post intervento, idoneo a documentare tutte le prestazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dal DEC;
- e) La fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei cantieri, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione. L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia;
- f) L'Appaltatore dovrà osservare i Regolamenti Comunali e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende Erogatrici ecc.. L'Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;
- g) Assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione delle prestazioni, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con il DEC eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
- h) Assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalle attività;

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- a) È fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante;

- b) L'Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle attività, nonché al mantenimento degli scolli delle acque e delle canalizzazioni esistenti;
- c) L'Appaltatore deve adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
- d) L'Impresa è obbligata alla perfetta pulizia finale dei cortili, delle strade e/o piazzali, delle aiuole, degli spazi liberi e all'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta del Direttore dell'esecuzione per necessità inerenti l'esecuzione degli interventi.

Art. 26 – Gestione dei rifiuti e tutela dell'ambiente

L'appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto alla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni.

In particolare, l'appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione delle attività possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

L'appaltatore si impegna, in sede di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l'appaltatore, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni relative al singolo contratto applicativo possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell'inizio delle attività, l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.

L'appaltatore si impegna, nel corso dell'esecuzione di ogni singolo contratto applicativo, ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione delle attività, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, successive alla stipula del contratto applicativo, impartite dalla stazione appaltante.

L'appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.

26.1 Tracciabilità dei rifiuti e trasmissione della documentazione

Gli oneri di carico e trasporto in apposito centro di smaltimento e/o recupero dei residui e dei rifiuti

derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto sono a totale carico dell'appaltatore.

Il Comune provvederà all'onere di conferimento in discarica, inclusa, ove necessaria, la caratterizzazione del rifiuto, per il tramite dell'Appaltatore che ne anticiperà le relative spese. Al rimborso degli importi anticipati per tali operazioni si provvederà, in occasione del saldo del singolo contratto attuativo e previa presentazione della documentazione di misurazione e avvenuto conferimento del materiale nonché delle relative fatture rilasciate dal gestore del sito ricevente, corrispondendo all'operatore economico la somma degli importi imponibili di dette fatture, con il riconoscimento ulteriore del 15% di tale somme a titolo di "spese generali", oltre IVA.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti.

In particolare:

- Gli operatori economici che effettuino attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono:
 - possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;
 - essere iscritti all'**Albo Nazionale Gestori Ambientali** per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti di cui alla **Categoria 1, sottocategoria D4** (Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi), oppure **Categoria 2-bis** (Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti).
- l'appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque **prima dell'inizio delle attività, fornire alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione** che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
- nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, l'appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a **fornire alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio delle attività, copia degli atti autorizzatori di iscrizione** posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero; si applicano le previsioni dell'art. 119 del Codice;
- l'Appaltatore dovrà **trasmettere al DEC, entro 15 giorni** naturali e consecutivi dalla data di effettivo conferimento, **copia del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR o xFIR digitale)**, unitamente a qualsiasi altra documentazione comprovante il corretto smaltimento o recupero dei rifiuti atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a

smaltimento o recupero dei rifiuti. La trasmissione della documentazione di cui al presente articolo costituisce obbligazione contrattuale essenziale ai fini della tracciabilità dei rifiuti e della rendicontazione delle attività eseguite;

- la Stazione appaltante può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
- ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.

Art. 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si rimanda a quanto indicato all'art. 23 del Disciplinare di gara.

Art. 28 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; ad esclusione della tassa di occupazione suolo pubblico per le sole aree oggetto di lavori e di cantiere, in quanto opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla data di avvio alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Trattandosi di Accordo Quadro e non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione ordinaria che dovranno essere eseguiti, la definizione tecnica degli stessi sarà ordinata nei singoli contratti

applicativi attenendosi al presente Capitolato e al disciplinare Tecnico dell'Accordo Quadro.

Art. 29 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Si rimanda all'art.27 del Disciplinare di gara.